

DELIBERA N. 180/24/CONS

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

(CONTESTAZIONE N. 21/23/DSDI - PROC. N. 37-CA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno (*“Direttiva Barnier”*);

VISTO in particolare il considerando n. 31 a norma del quale *“Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. (...)”*;

VISTO altresì il considerando n. 32 a norma del quale *“Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. (...)”*;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, anche *“Direttiva Copyright”*);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* (di seguito, anche legge sul diritto d’autore o LDA);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito “Decreto”), recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19 che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e il decreto legislativo n. 35/2017;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 22 del Decreto, a norma del quale “*Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie. [.....]. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli*”;

VISTO, altresì, l’art. 23 del Decreto, a norma del quale “*Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette*”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, di seguito Regolamento;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 20 dicembre 2022, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, anche Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” (di seguito anche Regolamento Accesso);

VISTE le segnalazioni presentate dall’Associazione Fonografici Italiani (di seguito AFI o l’Associazione), in qualità di organismo di gestione collettiva iscritto all’elenco di cui all’Elenco *ex art.* 40, comma 3, del Decreto, in data 3 marzo 2023 e 7 agosto 2023;

VISTO l’atto di contestazione CONT.21/23/DSDI/PROC.37-CA notificato alla società RAI S.p.a. (di seguito anche RAI o la Società), in data 3 novembre 2023 (rif. ns. prot.n. 0283484), di cui è stata data altresì comunicazione all’AFI, in qualità di segnalante;

VISTE le memorie difensive inviate dalla RAI S.p.a. del 19 dicembre 2023 (rif.ns. prot. n. 0323786);

VISTE le richieste di informazioni e di integrazione documentale formulate dall’Autorità, rispettivamente, alla RAI in data 7 marzo 2024 (rif. ns. prot. n. 0072218), così come reiterata in data 15 aprile 2024 (rif.ns. prot. n. 0107411) e ad AFI in data 15 marzo 2024 (rif. ns. prot.n. 0080438), che hanno sospeso i termini del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del Regolamento sanzioni;

VISTA la risposta di AFI alla menzionata richiesta, inviata con comunicazione del 15 aprile 2024 (rif. ns. prot. n. 0107181);

VISTA la risposta di RAI S.p.a. alla suddetta richiesta, inviata con comunicazione del 6 maggio 2024 (rif. ns. prot. n. 0125160 n. 0125565, n. 0125712, n. 0125711);

SENTITA la parte in audizione in data 7 febbraio 2024;

SENTITO il segnalante in audizione in data 7 marzo 2024;

CONSIDERATO che in ragione delle menzionate sospensioni per richieste di informazioni e di integrazione documentale la scadenza del procedimento è, allo stato, fissata al 31 maggio 2024.

CONSIDERATO quanto segue;

1. Fatto e Contestazione

Con segnalazione del 3 marzo 2023 (prot. n. 0061822), successivamente integrata in data 17 maggio 2023 (rif. ns. prot. n. 0131905), l'organismo di gestione collettiva costituito in forma di Associazione denominato AFI - Associazione Fonografici Italiani ha segnalato all'Autorità alcune criticità nei rapporti con la Società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, anche RAI o la Società), relativamente alla rendicontazione delle annualità 2018-2021, asserendo che RAI avesse fornito dati *“assolutamente parziali ed estremamente lacunosi rispetto all'utilizzazione del repertorio fonografico amministrato da AFI”*, nonché *“a parte la sottoscrizione degli accordi relativi agli acconti, a partire dal 1 gennaio 2020, Rai ha continuato ad utilizzare le registrazioni fonografiche [...] di AFI, malgrado il contratto in essere sia temporalmente scaduto e applicabile solo in regime di prorogatio”*.

A seguito della ricezione della menzionata segnalazione, l'Autorità ha indirizzato alla Società, in data 20 aprile 2023 (rif. ns. prot. n. 0109147), 18 maggio 2023 (rif. ns. prot. n. 0133115) e 21 giugno 2023 (rif. ns. prot. n. 0165311) una serie di richieste di informazioni cui è stato dato riscontro in data 12 (rif. ns. prot. n. 0128496) e 26 maggio 2023 (rif. ns. prot. n. 0141923) e 7 luglio 2023 (rif. ns. prot. n. 0182059).

Parimenti, in data 30 maggio 2023 (rif. ns. prot. n. 0145221), l'Autorità ha indirizzato ad AFI una richiesta di informazioni cui è stato dato riscontro in data 7 giugno 2023 (rif. ns. prot. n. 0153355).

Con successiva segnalazione del 4 agosto 2023, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 7 agosto 2023 (rif. ns. prot. n. 0209626), l'Associazione, nel ribadire e confermare il perpetrarsi delle condotte sopra evidenziate, ha evidenziato, nell'ordine, i seguenti profili di criticità, come di seguito sinteticamente riportati:

a) **non lavorabilità dei rendiconti**: *“La RAI ha da sempre fornito rendiconti parziali in formati di difficile lavorazione, provocando talvolta l'impossibilità da parte dell'OGC di riconoscere i passaggi televisivi del proprio repertorio. In particolare, si sottolinea tra le altre criticità, la completa mancanza del codice ISRC ovvero il*

sistema di identificazione internazionale, univoco e permanente di una specifica registrazione (che precisa la nazione di appartenenza, il produttore proprietario e l'anno di pubblicazione) utilizzato sia dagli Organismi di gestione collettiva che dagli utilizzatori per la corretta identificazione e attribuzione dei compensi ai titolari dei diritti. Oltre che alla parziale assenza dei dati relativi alla traccia come l'autore, l'artista, il produttore e l'etichetta discografica”;

b) mancata rendicontazione di utilizzazioni del repertorio “Dopo un'attenta attività di investigazione e monitoraggio della programmazione RAI, AFI ha potuto rilevare l'omissione di un numero considerevole di utilizzazioni del proprio repertorio all'interno dei rendiconti inviati dall'emittente. [...] In definitiva, l'analisi riportata [...] contiene solo un esempio campione [...], per evidenziare che i dati inviati da RAI risultano incompleti relativamente all'utilizzo dei fonogrammi del repertorio negli anni dal 2018 al 2021. I tracciati delle rendicontazioni analitiche trasmessi all'Associazione risultano, nella maggior parte dei casi, carenti delle informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti stessi sotto un duplice profilo quantitativo per le omissioni di numerosi passaggi mai rendicontati e qualitativo per l'impossibilità della lavorazione della maggior parte dei dati che risultano gravemente insufficienti tanto in relazione all'identificazione dei fonogrammi protetti, quanto in rapporto al loro sfruttamento da parte dell'Emittente. Pertanto, la RAI oltre ad aver comunicato sistematicamente dati incompleti ha corrisposto, conseguentemente, a saldo degli acconti versati, un importo significativamente inferiore al corrispettivo effettivamente dovuto”;

c) errata assegnazione dei passaggi: “Contrariamente da quanto disposto dalla norma e dalle prassi di settore, la RAI ha fornito fino a tutto il 2019 rendiconti che assegnavano direttamente i passaggi televisivi alle relative collecting, senza che siano quest'ultime a riconoscere il proprio repertorio all'interno degli utilizzi rendicontati, come di fatto accade con tutti gli altri operatori di mercato. Questo ha generato l'apertura di innumerevoli conflitti tra OGC, tutt'oggi incredibilmente irrisolti, che hanno portato al mancato pagamento di detti passaggi”. In proposito, nella documentazione allegata alla menzionata istanza, ed in particolare nell'analisi condotta dall'Associazione sui rendiconti RAI relativi al periodo 2018-2021 (“Analisi rendiconti RAI”), la stessa riferisce che “Ne risulta che, solo per i quattro citati anni sono state rivendicati 11.984 passaggi non rendicontati e non liquidati di cui 10.826 totalmente assenti nei rendiconti, 443 assegnati a collecting diverse dall'AFI, 543 non lavorabili/riconoscibili per mancanza o insufficienza di dati”.

Esaminata la documentazione in atti, nonché tenuto conto della approfondita preistruttoria svolta, nonché della successiva segnalazione acquisita agli atti in data 7 agosto 2023, con la quale AFI ribadiva e confermava il perpetrarsi delle condotte ascrivibili alla RAI, la Direzione ha ritenuto sussistente una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione al dettato dell'articolo 23, comma 1, del Decreto, imputando alla Società di aver trasmesso all'Associazione le

informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti stessi e riguardanti l'utilizzo di opere protette, relativamente alle annualità 2018-2021 in maniera parziale e lacunosa.

Pertanto, in data 3 novembre 2023 (rif. ns. prot.n. 0283484), veniva dunque notificato alla RAI l'atto di contestazione (CONT. 21/23/DSDI - PROC. 37-CA).

In data 1° dicembre 2023 (rif. ns. prot.n. 0309110 del 1° dicembre 2023), la RAI formulava istanza di proroga per l'invio delle memorie in ragione *“della complessità della questione e della documentazione da reperire”*, unitamente ad una richiesta di accesso agli atti del procedimento cui veniva dato riscontro in pari data (rif. ns. prot.n. 0309541), comunicandone l'accoglimento da parte dell'Autorità.

Con comunicazione del 4 dicembre 2023 (rif. ns. prot.n. 0311179), successivamente integrata in data 18 dicembre 2023 (rif. ns. prot. n. 0323193), l'Autorità, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento Accesso, nell'individuare AFI quale soggetto controinteressato, informava quest'ultimo della menzionata istanza di accesso e richiedeva la sussistenza di eventuali ragioni di riservatezza rispetto alla documentazione versata agli atti del procedimento in oggetto. AFI forniva riscontro con comunicazione del 14 dicembre 2023 (rif. ns. prot. n. 0321362 del 15 dicembre 2023), successivamente integrata in data 22 e 29 dicembre 2023 (rif. ns. prot. n. 0329421 e n. 0332204) e 12 gennaio 2024 (rif. ns. prot.n. 0010591).

In data 5 dicembre 2023 (rif. ns. prot.n. 0311648), l'Autorità dava riscontro alla richiesta di accesso con l'invio della documentazione accessibile alla RAI, così come successivamente integrata in data 19 dicembre 2023 (rif. ns. prot.n. 0326062) e 15 gennaio 2024 (rif. ns. prot.n. 0013140).

In data 19 dicembre 2023, la RAI presentava le proprie memorie difensive (rif. ns. prot.n. 0323786) i cui allegati alla medesima sono stati poi trasmessi in data 29 gennaio 2024 (rif. ns. prot.n. 0027126) e, contestualmente formulava istanza di audizione al procedimento. L'Autorità, ne comunicava in pari data (rif. ns. prot.n. 0326052) il relativo accoglimento *“sebbene la richiesta sia pervenuta oltre il termine indicato nell'atto di contestazione”*.

In data 2 febbraio 2024, AFI integrava la documentazione in atti con una nota di aggiornamento (rif. ns. prot.n. 0032679) relativa allo stato dell'arte delle trattative intercorse con la RAI rispetto al rinnovo del contratto con la stessa.

In data 7 febbraio 2024, si è svolta l'audizione dei rappresentanti della RAI, giusta convocazione del 26 febbraio 2024 (rif.ns.prot.n.0026140).

A seguito di quanto emerso nel corso dell'audizione della Società, con nota del 7 marzo 2024 (rif.ns.prot.n. 0072218), l'Autorità ha inviato all'attenzione di quest'ultima una richiesta di integrazione documentale tesa ad approfondire, *inter alia*, *“le inefficienze”* scontate dal previgente sistema di rendicontazione adottato dalla RAI,

così come emerso e verbalizzato nell'ambito di quest'ultima e delle relative azioni intraprese al fine del superamento delle stesse.

In data 7 marzo 2024, si è svolta l'audizione dei rappresentanti di AFI, giusta convocazione del 23 febbraio 2023 (rif. ns.prot. n. 0057901).

A seguito, di quanto emerso nel corso dell'audizione dell'Associazione, con nota del 15 marzo 2024 (rif. ns.prot. n. 0080438), l'Autorità ha inviato all'attenzione di quest'ultima una richiesta di integrazione documentale tesa a corroborare, con i relativi elementi probatori, quanto emerso nel corso della stessa, con particolare riferimento, *inter alia*, “*alle registrazioni attestanti la trasmissione da parte di RAI di fonogrammi riconducibili al repertorio amministrato da AFI e non rendicontato dalla Società*”.

Con nota del 15 aprile 2024, AFI ha dato riscontro alla richiesta di informazioni e di integrazione documentale formulata dall'Autorità (rif.ns.prot.n.0107181), producendo, tra le altre, copia campionaria delle registrazioni attestanti la trasmissione da parte di RAI di fonogrammi riconducibili al repertorio amministrato da AFI e non rendicontato dalla Società.

Sempre in data 15 aprile 2024 (nota prot. n. 0107411), l'Autorità, non avendo avuto riscontro, nei termini previsti, alla richiesta di informazioni formulata nei confronti della Rai, invitata quest'ultima a provvedere in tal senso.

In data 6 maggio 2024, la Rai dava riscontro alla suddetta richiesta di informazioni, producendo una memoria integrativa rispetto alla documentazione in atti, rispondendo, sia pur sinteticamente, ai quesiti formulati dall'Autorità e formulando osservazioni difensive integrative con estremo ritardo rispetto alla conoscenza dei documenti (in particolare “Analisi rendiconti RAI 2018-2021”) sui quali le stesse vertono, avvenuta in data 14 gennaio 2024 e rispetto ai quali la RAI in sede di audizione, avvenuta in data 7 febbraio 2024, riferiva erroneamente di “non aver avuto *accesso*”.

2. Deduzioni della società

La Rai, come sopra anticipato, ha avuto modo di esporre le proprie argomentazioni nella memoria difensiva e nel corso dell'audizione, nonché in occasione del menzionato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Autorità.

Esaminato il complesso delle argomentazioni difensive addotte dalla Società, si osserva che la RAI, in via di premessa, ha ritenuto:

a) di voler fornire i seguenti chiarimenti:

- “*Fonogrammi sono registrazioni di suoni e di voci. I fonogrammi che riguardano la vicenda AFI sono registrazioni di particolari suoni e voci: composizioni musicali destinate a essere impiegate all'interno dei programmi RAI. [...] Le espressioni fonogrammi, fonogrammi in commercio e disco sono sinonimi. [...].*” Tanto premesso, però, “[...] *talvolta sarà necessario distinguere tra fonogrammi (o fonogrammi in commercio), da un lato, e mere registrazioni (o semplici nastri, demo o provini),*

dall'altro, in quanto ad avviso di RAI, solo i primi sono idonei a generare i crediti di cui si discute con AFI. Questo aspetto è di grande rilievo, [...] dal momento che la quasi totalità delle rivendicazioni di AFI originano da nastri relativi a musiche (per lo più sigle di programmi) commissionate negli anni e di titolarità di RAI".

- *"RAI ha preso atto del documento istruttorio intitolato <Analisi rendiconti RAI> che "Per quanto è stato possibile comprendere, si tratterebbe di un documento confezionato dalla stessa società segnalante, l'associazione AFI, composto di 229 pagine, di cui soltanto 127 pagine (pari al 56% delle pagine che compongono il documento) sono state rese accessibili". [...] "Le sole pagine del Documento Istruttorio che RAI ha potuto analizzare contengono una serie di rendicontazioni RAI – presentate in un formato che non è di RAI ed è qui sconosciuto – che, oltre a riguardare gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono tutte relative soltanto alla "casa Capogruppo" identificata dal codice CD273. Come codesta spettabile Autorità potrà verificare, il codice CD273 si riferisce a registrazioni fonografiche di titolarità di Universal Music Italia S.r.l., mandante di SCF e non di AFI. Non si comprende allora a che titolo AFI contesti a RAI l'incorretta o l'incompleta fornitura di dati relativi a registrazioni di Universal Music e quindi di spettanza – a tutto voler concedere – di SCF e non di AFI.*

- *Tra RAI ed AFI esiste un contenzioso civile, tutt'ora in corso, originato "da alcuni utilizzi del repertorio musicale di AFI che, a dire di quest'ultima, RAI avrebbe nascosto a partire dal 2010 in poi con l'obiettivo di non riconoscerle i diritti dovuti ex Art. 73 l.d.a."*

b) Di dover eccepire, in sintesi, i seguenti profili:

- *la tardività dell'azione dell'Autorità, la quale si sarebbe esplicitata a "distanza di quasi 180 giorni dalla conoscenza dei fatti (prendendo la data del 12 maggio come dies a quo) e quindi "non parrebbe in linea con i termini perentori che l'articolo 14 lg. 14 del 24 novembre 1981, n. 689 richiede alle autorità di rispettare";*

- *la genericità del perimetro temporale di riferimento del procedimento, in quanto "dal provvedimento di avvio non è possibile capire se esso riguardi soltanto gli anni 2018-2021, come sembrerebbe dedursi leggendone il dispositivo, oppure ad altre annualità, come parrebbe ricavarsi dalle motivazioni";*

- *la non univoca definizione del perimetro sostanziale del procedimento, in quanto, "se da un lato le contestazioni sembrano a prima vista riferite ai soli obblighi di rendicontazione [...] dall'altro il procedimento parrebbe riguardare anche pretesi rifiuti di RAI di negoziare un nuovo accordo con AFI".*

Venendo poi al merito delle motivazioni difensive addotte dalla RAI, quest'ultima ha rappresentato, in sintesi che:

- *con riferimento al merito delle informazioni fornite ad AFI: RAI riferisce "di non aver ommesso di fornire dati o informazioni ad AFI. Al contrario. Queste informazioni sono state regolarmente fornite a controparte". A tal proposito, RAI, sotto un punto di vista pratico e procedimentale, riferisce che "[...] il contratto in vigore tra RAI e AFI*

prevedeva (e tutt'ora prevede) che RAI dovesse (e debba) rendicontare esattamente quello che RAI ha rendicontato negli anni, e cioè i "Fonogrammi" di titolarità dei mandanti AFI". Con quest'ultima espressione, aggiunge RAI, si devono intendere, secondo quanto riportato da RAI, i fonogrammi pubblicati dai produttori fonografici mandanti e regolarmente da essi posti in commercio. Pertanto, RAI, negli anni, ha sempre rendicontato "alla collecting per l'appunto i Fonogrammi del Repertorio, cioè i fonogrammi [...] dei mandanti di AFI (e non quelli delle altre collecting)". Tale sistema, secondo quanto sostenuto dalla RAI, in sede di audizione, "scontava numerose inefficienze, sia per ciò che concerne l'identificazione ex ante del repertorio di AFI, sia per ciò che riguarda eventuali mutamenti della compagine dei mandanti in termini di nuovi ingressi o uscite dalla stessa. Al fine di ovviare a tali criticità operative, RAI riferisce dunque di aver adottato, a partire dal 2020, una piattaforma automatizzata (DIRA), attraverso la quale invia a tutte le collecting il complesso dell'emesso, al fine di consentire a queste ultime di identificare i fonogrammi alle stesse riconducibili". In proposito, la RAI, in sede di riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità, ha riferito che: "Prima dell'adozione del sistema DIRA, ciascuna collecting chiedeva la rendicontazione dei propri repertori. L'identificazione ex ante del repertorio delle collecting, nel caso di specie del repertorio AFI, richiedeva la collaborazione dei soggetti interessati. Limitando qui il discorso ad AFI, RAI non ha mai ricevuto un database strutturato e di facile consultazione che le consentisse di conoscere ex ante le registrazioni di titolarità della collecting, circostanza questa che ha reso difficile la gestione della reportistica in tutte le sue fasi [...] Non essendovi modo di identificare il repertorio delle collecting ex ante, in mancanza di una loro collaborazione, alla fine RAI ha dovuto decidere di inoltrare i medesimi rendiconti (complessivi) delle utilizzazioni dei fonogrammi a tutte le collecting societies". Nel merito poi delle succitate criticità, la RAI, aggiunge che: "Nel corso degli anni è accaduto che alcune rendicontazioni di RAI fossero risultate incomplete come è peraltro risultato che alcune delle rivendicazioni di AFI fossero a loro volta risultate erranee [...], ma che "le irregolarità presenti nella reportistica RAI sono state risolte in modo collaborativo tra RAI e AFI, semplicemente avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 11 del contratto del 2013. A partire però da una certa data, [...] è successo che AFI, [...] iniziasse a inondare RAI di richieste di migliaia e migliaia di utilizzi di registrazioni [...]";

- **con riferimento alle omissioni nella reportistica inviata da RAI ad AFI:**
la Società ha riferito che "Con particolare riguardo, poi, alla asserita mancanza, nelle rendicontazioni prodotte da RAI, dei codici ISRC, la Società sostiene che questi dati non fossero previsti in via obbligatoria negli accordi stipulati con l'Associazione, ma solo «ove disponibili» e che comunque AFI, unitamente alle altre collecting coinvolte, non ha mai sollevato obiezioni in merito al modello di reportistica standard proposto da RAI.[...] "La seconda mancanza che sarebbe mossa alle rendicontazioni RAI è l'assenza dei nominativi degli artisti. Questa contestazione è tuttavia limitata agli anni 2020 e 2021, posto che nel 2018 e nel 2019 è la stessa AFI ad aver ammesso la correttezza e completezza delle informazioni ricevute. Con riferimento agli anni 2020 e 2021, va anzitutto segnalato che a partire quantomeno dal 2020, AFI non era più legittimata ad

incassare i compensi ex art. 73 l.a. per gli artisti musicali i cui diritti erano rappresentati da Nuovo Imaie e per essa da SCF (anche per le prestazioni presenti nei fonogrammi di AFI) [...]. “La terza mancanza che sarebbe mossa alle rendicontazioni Rai è l’assenza dei nominativi dei produttori fonografici e delle etichette discografiche. Come si è visto, tuttavia, il dato del produttore fonografico non era obbligatorio negli accordi con AFI (l’accordo RAI/AFI richiedeva soltanto l’indicazione dell’etichetta discografica). [...]. Ad ogni modo, ove disponibile, anche il dato del produttore è sempre stato integrato nei rendiconti RAI, anche quelli trasmessi ad AFI. RAI ha quindi regolarmente rendicontato tutti gli utilizzi con i dati disponibili. Solo nel 3,97% dei casi RAI non è riuscita ad identificare né il produttore né l’etichetta discografica, ma questo è dovuto da circostanze esterne, e non da manchevolezza RAI”. [...]. “Ciò si aggiunga che in più del 50% dei casi in cui il nome dell’etichetta non era presente, perché non rintracciabile, i rendiconti di RAI riportavano comunque il nominativo dell’artista o degli artisti (per quanto informazione non di pertinenza AFI), così da consentire – nel complesso delle informazioni fornite - l’identificazione delle registrazioni fonografiche interessate con una certa facilità, quantomeno per una collecting society che fosse attrezzata ad effettuare incroci tra i dati ricevuti e i propri database”;

- *con riferimento al mancato rinnovo dell’accordo con AFI: RAI sostiene di aver “sempre cercato di trovare un dialogo con AFI che potesse anche tenere separate le due vicende delle rivendicazioni passate e i nuovi accordi, senza però riuscirci”. “È stata piuttosto AFI a rifiutare qualunque dialogo con la RAI e ad avviare una aggressiva campagna mediatica [...], con modalità che difficilmente tradiscono un serio impegno di negoziare un accordo in buona fede”.*

3. Le deduzioni del Segnalante

Nel corso dell’audizione dei rappresentanti dell’Associazione, tenutasi in data 7 marzo 2024, è emerso, in sintesi, quanto segue:

- **con riferimento alle criticità del sistema di rendicontazione di RAI:** l’Associazione rileva come “*Sia da delinearci una responsabilità oggettiva della RAI relativamente al caso in questione, in quanto quest’ultima, pur essendo consapevole delle criticità insite nel proprio sistema di rendicontazione, non avrebbe posto in essere alcuna azione tesa al superamento delle stesse.*” [...]. In proposito AFI “*nell’evidenziare come non siano stati registrati miglioramenti, osserva come, prima dell’adozione della piattaforma DIRA, la RAI identificava ex ante e inviava ad AFI il repertorio alla stessa riconducibile, fatta salva poi la possibilità per quest’ultima di procedere alla richiesta di eventuali integrative, in caso di discrepanze registrate nell’uso dello stesso, le quali se non riscontrate entro il termine di centoventi giorni, sono considerate integrative fatturabili. Nel tempo, AFI ha più volte mosso contestazioni in tal senso a RAI. [...]. “Venendo poi alla piattaforma DIRA, l’Associazione, anche rispetto a quest’ultima, registra il permanere di criticità connesse al nuovo sistema di rendicontazione adottato dalla RAI, tra le quali si evidenzia in particolare la mancata corrispondenza tra i dati rendicontati dalla menzionata piattaforma e ciò che, de facto, è trasmesso in TV. In*

proposito, AFI è in grado di dimostrare, per tabulas, la veridicità di quanto affermato, mostrando fonogrammi riconducibili al proprio repertorio tramessi dalla RAI e mai rendicontati”. [.....] “Pertanto, alla luce di quanto rappresentato rispetto ai due sistemi di rendicontazione adottati nel tempo da RAI, a parere dell’Associazione, la Società ha negli anni trasmesso rendiconti, tanto non lavorabili in quanto carenti di informazioni adeguate rispetto al fine cui le stesse sono preposte, quanto omissivi rispetto all’effettivo repertorio riconducibile ad AFI utilizzato dalla RAI”.

- **Con riferimento ai fonogrammi pubblicati:** *“L’Associazione, nel premettere come il contratto, risalente a più di dieci anni fa, sconti inevitabilmente un mancato aggiornamento rispetto alle dinamiche distributive attuali, ragione ulteriore per la quale è quanto mai necessario procedere in tempi rapidi ad un nuovo contratto, rappresenta che le rivendicazioni avanzate da AFI hanno riguardato esclusivamente fonogrammi pubblicati per i quali vi è la prova di tale circostanza, ovvero la presenza degli stessi sugli stores digitali. Ciò premesso, [...] AFI precisa che, nella loro visione, per “pubblicazione” si intende la messa a disposizione dei fonogrammi attraverso i canali distributivi e/o la fissazione su supporti per la quale viene apposto il bollino SIAE. A riprova dell’atteggiamento opaco tenuto da RAI rispetto a tale circostanza, AFI richiama il caso di un loro mandante, il sig. Angelo Talocci, le cui opere sono presenti sugli stores digitali e messe a disposizione sulla piattaforma RAI, rispetto al quale non è mai stato corrisposto alcun compenso.”*

- **Con riferimento al diritto dei produttori al compenso ex artt. 73 e 73-bis LDA:** *“AFI rappresenta come, sul punto, ci siano state delle divergenze interpretative su dette norme con la RAI, ragione per la quale andrebbe rivista la definizione di “fonogramma” che matura il diritto al compenso. Tale aspetto riceve conferma dalla recente sentenza emessa a favore del Maestro Vessicchio. [...] Al riguardo, inoltre, l’Associazione riferisce come emittenti commerciali concorrenti di RAI, proprio in considerazione della diversa interpretazione delle norme sopra richiamate, non utilizzino tale differenziazione tra fonogrammi pubblicati e non pubblicati.”*

- **Con riferimento al mancato rinnovo del contratto:** *“Tale condotta è da ritenersi altresì aggravata dalla circostanza che, a partire dal 1° gennaio 2023, la Società prosegue con lo sfruttamento del repertorio di AFI in assenza di un contratto, nonostante i ripetuti inviti dell’Associazione a tal fine, i quali non hanno mai avuto un riscontro. Inoltre, gli accordi transitori sottoscritti in relazione alle annualità precedenti”, prosegue l’Associazione, “sono stati siglati sul presupposto di avviare in tempi rapidi, ovvero entro dieci giorni dalla firma degli stessi, una negoziazione che avrebbe condotto alla rapida definizione di un contratto definitivo tra le parti. Ciò a testimonianza della costante buona fede di AFI nell’ambito dei rapporti con la RAI, cui non è corrisposto un atteggiamento altrettanto costruttivo da parte della Società.”.*

4. Valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, mette conto evidenziare come il comportamento tenuto dalla RAI nell'ambito del presente procedimento sia risultato poco collaborativo, circostanza che ha reso l'attività istruttoria più onerosa.

Tanto premesso, ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni in merito agli argomenti difensivi esposti dalla RAI e alle controdeduzioni fornite dal soggetto segnalante.

a) **Il quadro giuridico di riferimento.**

Come noto, la disciplina in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore è contenuta nel Decreto che ha trasposto nell'ordinamento italiano la Direttiva. Direttiva Barnier. Con il Decreto sono state attribuite all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi introdotte, al fine di garantire il buon funzionamento e l'efficienza dell'attività di gestione ed intermediazione degli stessi diritti.

In particolare, l'art. 40 del Decreto stabilisce che l'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.

Con più specifico riferimento al procedimento oggetto della presente delibera, l'articolo del Decreto che rileva è il 23 il quale istituisce l'obbligo, per gli utilizzatori, di trasmettere agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull'identificazione e l'impiego delle opere. Si tratta di un tema che riveste un ruolo centrale nelle dinamiche relative alla intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tale disposizione, che attua l'art. 17 della Direttiva Barnier, ampliandone la portata, pone in capo agli utilizzatori l'obbligo di fornire, entro 90 giorni e in un formato concordato e prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e concernenti l'utilizzo di opere protette. Tali informazioni riguardano le caratteristiche dell'opera, al fine di consentirne l'identificazione, e i dati relativi al loro utilizzo.

A differenza di quanto avviene per il diritto d'autore, per ciò che riguarda i diritti connessi, lo sfruttamento non è regolato da un accordo di licenza, bensì avviene in ragione di accordi contrattuali tra utilizzatori e OGC che definiscono le modalità di remunerazione dei diritti di credito spettanti ai titolari dei diritti. L'Autorità tiene nella debita considerazione la necessità per le *collecting* di non procrastinare le negoziazioni, al fine di potere provvedere in tempi celeri alla riscossione dei proventi e quindi alla loro distribuzione presso gli aventi diritto loro mandanti. Nel caso di specie, tuttavia, rileva, per un verso, il fatto che la RAI ha versato degli acconti alla Associazione, e per altro, che a partire dal 1° gennaio 2023, la Società continua ad avvalersi del repertorio amministrato da AFI, senza un accordo con quest'ultima. Pertanto, appare prioritario che le Parti addivengano in tempi celeri alla stipula di un nuovo accordo di licenza a negoziare secondo i canoni della buona fede.

b) **In merito alle precisazioni relative all'interpretazione dell'espressione "fonogramma"** : Per quanto riguarda le diverse valutazioni, a tratti confliggenti, svolte da RAI e AFI in merito all'identificazione e relativa perimetrazione del "fonogramma" e, in particolare, dell'espressione "fonogramma in commercio", alla base, come riferito dalle parti del corposo contenzioso civile in essere tra le stesse, impregiudicata ogni valutazione nel merito da parte dell'Autorità, si ritiene che il suddetto tema non costituisca un punto dirimente ai fini della valutazione della violazione contestata nel presente procedimento, rispetto al quale si dispone di ulteriori elementi (v. *infra*) e che, vale sottolineare, risulta essere circoscritto all'alveo della completezza e correttezza delle rendicontazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto, relativamente alle annualità 2018-2021. Cionondimeno, si ritiene di dover evidenziare che AFI ha depositato agli atti del presente procedimento prove documentali aventi ad oggetto rivendicazioni relative ad opere presenti sugli *stores* digitali e messe a disposizione sulla piattaforma RAI, rispetto alle quali non è mai stato corrisposto alcun compenso.

c) **In merito alle precisazioni relative al documento "Analisi dei rendiconti RAI"**: il documento in questione rappresenta, come ben noto alla RAI, una rielaborazione, effettuata dall'Associazione, per dimostrare le presunte irregolarità nelle rendicontazioni fornite dalla RAI; lo stesso è stato reso disponibile in una versione, sia pur confidenziale che tenesse conto delle esigenze di riservatezza rappresentate da AFI, ma, ma tale da rendere edotta la Società delle criticità segnalate da AFI rispetto alle quali, trattandosi essenzialmente di elaborazioni tabellari recanti in maniera sistematica sempre lo stesso schema strutturale di dati, appare ininfluente disporre dell'intero documento. Conseguentemente non risulta accoglibile la richiesta di ostensibilità integrale dello stesso. D'altronde, ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie segnalate, è la stessa AFI che all'interno del documento in questione fornisce un quadro riassuntivo, suddiviso per le annualità 2018-2021, delle presunte irregolarità segnalate. Con riferimento a quest'ultimo profilo, poi, non sono condivisibili le osservazioni svolte da RAI sull'arco temporale di riferimento chiaramente individuato sin dall'avvio del procedimento. Peraltro, la RAI medesima ha dimostrato di averne piena contezza avendo svolto le proprie osservazioni nelle memorie integrative prodotte, con specifico riferimento alle annualità 2018-2021.

d) **In merito alla tardività dell'azione dell'Autorità e alla genericità del perimetro temporale e sostanziale del procedimento.** Con riferimento alle eccezioni sollevate in ordine alla tardività dell'azione e al perimetro temporale del procedimento, si rappresenta che, contrariamente a quanto affermato dalla RAI e alla stessa ribadito dall'Autorità in sede di audizione, il perimetro temporale e sostanziale di riferimento del procedimento risulta chiaramente identificabile dalla contestazione, così come dalla ricostruzione fattuale nella stessa riportata e coincide con le annualità 2018-2021 e con la presunta violazione dell'articolo 23, comma 1, del Decreto.

Quanto al preteso tardivo avvio del procedimento in asserita violazione dei termini fissati dalla legge n. 689/81, vale ricordare quanto previsto nell'art. 3 del Regolamento sanzioni dell'Autorità in ordine allo svolgimento delle attività prestruttorie nel quale si chiarisce che “[...] *salvo casi particolari, entro il termine di 90 giorni da quando gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare.....*” (enfasi aggiunta). La complessità del caso ha reso necessari approfondimenti della documentazione acquisita in atti e, a valle della reiterata e più articolata segnalazione di AFI avvenuta in data 7 agosto 2023, il 3 novembre 2023 è stato notificato l'atto di contestazione che ha dato avvio al procedimento *de quo* avendo l'Autorità a disposizione elementi tali da ritenere la condotta di RAI rilevante ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal Decreto.

e) **In merito alle informazioni fornite da RAI ad AFI e al sistema di rendicontazione:** con riferimento a tale punto, l'Autorità, nel prendere atto di alcuni profili controversi riguardanti l'identificazione di particolari fonogrammi, così come delle motivazioni inerenti l'esigibilità di alcuni crediti da parte di AFI, che si ricorda sono oggetto di trattazione in sede civile, non può non rilevare come la stessa RAI ammetta che il precedente sistema di rendicontazione, in base al quale RAI trasmetteva alle *collecting* (e quindi anche ad AFI) il repertorio di pertinenza di ciascuna, così come identificato *ex ante* dalla stessa, “*scontava numerose inefficienze, sia per ciò che concerne l'identificazione ex ante del repertorio di AFI, sia per ciò che riguarda eventuali mutamenti della compagine dei mandanti in termini di nuovi ingressi o uscite dalla stessa*” e che nel corso degli anni comunque “*alcune rendicontazioni di RAP*” nei confronti di AFI “*fossero risultate incomplete*”. In proposito, occorre altresì rilevare come le motivazioni addotte dalla RAI in sede di memorie difensive e degli scritti integrativi, non risultano tra loro coerenti e improntate ad una linea argomentativa consolidata quanto alle motivazioni sottostanti alle criticità segnalate da AFI: se in prima battuta, infatti, la RAI ammette la presenza di problematicità in ordine all'identificazione *ex ante* dei repertori delle singole *collecting*, circostanza questa, indicata da AFI come la causa delle omissioni, in un secondo momento, afferma che le stesse sono addebitabili alla mancata collaborazione delle *collecting*. Pertanto, la RAI, se per un verso ammette le proprie manchevolezze, dall'altra ribalta l'onere della prova a carico delle *collecting* (e quindi di AFI, in questo caso), contravvenendo, in tal senso al dettato dell'articolo 23, comma 1, che pone in capo agli utilizzatori l'obbligo di trasmettere “*agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione*” e adducendo come motivazione per le criticità segnalate da AFI, la mancata “*ricezione di un database strutturato [....] che le consentisse di conoscere ex ante le registrazioni di titolarità della collecting*”. Criticità, che, secondo quanto riportato da AFI, persistono anche a seguito dell'adozione del nuovo sistema DIRA, in base al quale la RAI invia alle *collecting* (e quindi anche ad AFI), l'intero emesso ai fini dell'identificazione da parte di ciascuna del proprio repertorio. In proposito, AFI ha lamentato il fatto che quanto rendicontato dalla RAI non corrisponda all'effettivo emesso, producendo altresì prove documentali in tal senso. Di converso, la RAI, pur avendo ammesso in sede di memorie e di audizione, che l'adozione del nuovo sistema di rendicontazione si sia reso necessario al fine di superare

le criticità sino ad allora registrate, non ha ritenuto in sede di riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità anche rispetto a tale tematica di fornire indicazioni aggiuntive, limitandosi ad affermare di aver messo a punto “*una piattaforma unica nella quale poter agevolmente definire, tra l’altro, i conflitti in contraddittorio con le collecting interessate*”. Ne consegue che dalla documentazione in atti emergono criticità riconducibili ad entrambi i sistemi adottati nel tempo dalla RAI ai fini della rendicontazione ad AFI del repertorio alla stessa riconducibile. Per ciò che riguarda il sistema di rendicontazione previgente, nel quale la Società identificava *ex ante* il repertorio riconducibile alle singole *collecting*, tra cui AFI, sono state dalla stessa riconosciute le difficoltà connesse a tale meccanismo, sebbene la RAI imputato tale circostanza alla pretesa assenza di una fattiva collaborazione da parte di AFI. In proposito, occorre ricordare che l’art. 23 si limita porre in capo alla *collecting* solo l’onere di condividere con l’utente un formato concordato o prestabilito attraverso il quale ricevere le informazioni da parte degli utilizzatori: nulla dispone la norma in ordine alla fornitura di database strutturati che consentano l’identificazione *ex ante* dei repertori delle singole *collecting*, rimettendo semmai ogni diversa modalità a “*diversi accordi*” intervenuti tra le parti. Per quanto riguarda il nuovo sistema di rendicontazione che prevede l’invio dell’intero emesso alle *collecting* ai fini dell’identificazione dei propri repertori, RAI, fatte salve le diverse interpretazioni in merito alla titolarità dei fonogrammi sostenute dalle parti, oggetto del contenzioso civile, non ha ritenuto di fornire motivazioni esaustive a supporto della affidabilità dello stesso smentita, come illustrato, dalla segnalante. D’altronde, le criticità del sistema di rendicontazione della RAI sotto il profilo della completezza delle informazioni rese ai fini dell’articolo 23, comma 1, del Decreto sono già state accertate dall’Autorità nell’ambito di un altro procedimento, avviato su segnalazione di una diversa *collecting*, e conclusosi con la Delibera n. 201/23/CONS.

f) **Con riferimento alle omissioni nella reportistica inviata da Rai ad AFI:** con specifico riferimento a tale aspetto, si svolgono le seguenti considerazioni. Le motivazioni addotte dalla RAI seppur in astratto condivisibili in ordine ai codici ISRC e ai nominativi degli artisti, certamente non lo sono rispetto alla segnalata assenza dei riferimenti alle etichette discografiche per le quali è la stessa RAI a riferire che “*Solo nel 3,97% dei casi RAI non è riuscita ad identificare né il produttore, né l’etichetta discografica*” in quanto non rintracciabile. Con riferimento a tale profilo, ferma restando l’ammessa incompletezza dei rendiconti forniti dalla RAI rispetto a tale voce, non possono altresì essere considerate ammissibili le motivazioni addotte dalla stessa rispetto alla sufficienza del complesso delle informazioni fornite all’Associazione ai fini dell’identificazione delle opere riconducibili al proprio repertorio, così come le valutazioni di merito rispetto all’adeguatezza dei sistemi a tal fine utilizzati dalla stessa. In tale prospettiva, infatti, corre l’obbligo di ribadire che, l’articolo 23, comma 1, del Decreto, prevede in capo all’utente, l’obbligo di fornire le pertinenti informazioni per la riscossione dei diritti alle singole *collecting*, e non il contrario. Per tale questione,

non risulta ammissibile l'impianto motivazionale fornito dalla Società teso ad imputare la mancata puntualità della propria rendicontazione ad eventuali difficoltà di AFI nell'interpolare i dati da quest'ultima forniti in maniera carente, né tanto meno spetta alla stessa una valutazione discrezionale in ordine alla sufficienza o meno degli stessi ai fini delle rendicontazioni di cui all'articolo 23 del Decreto. In questa prospettiva, giova poi altresì rilevare che la medesima disposizione, lasciando ampia libertà alle parti, prevede che vengano concordati dei modelli per la trasmissione delle citate informazioni, ragione per la quale, gli stessi rappresentano lo standard minimo a cui l'utilizzatore deve attenersi. Volendo guardare la questione sotto un profilo di insieme, infatti, l'assenza, sia pur concordata con le *collecting*, in caso di indisponibilità, di codici sintetici di identificazione internazionale quali sono quelli denominati ISRC, unita alla mancata fornitura di un dato come quello relativo ad esempio, alle etichette discografiche, rendono già di per sé, sotto un profilo astratto, di fatto non complete le rendicontazioni e di conseguenza hanno reso verosimilmente non agevole per AFI l'identificazione dei fonogrammi alla stessa riconducibili, così come evidente la difficoltà di RAI a gestire il complesso sistema di rendicontazione da rendere alle *collecting*. Per ciò che riguarda, poi, le rivendicazioni relative ad utilizzi "risalenti nel tempo", occorre precisare che il procedimento in oggetto verte sul lasso temporale intercorrente tra il 2018 ed il 2021, nel quale non solo erano vigenti gli obblighi sanciti dal Decreto e, segnatamente, per quanto qui di interesse, quelli di rendicontazione di cui all'articolo 23.

g) **Nel merito dell'errata assegnazione dei passaggi:** rispetto a tale profilo, le argomentazioni difensive svolte dalla RAI confermano quanto segnalato da AFI in ordine alle criticità insite nel precedente sistema di rendicontazione utilizzato dalla Concessionaria pubblica, consistente nell'assegnazione, effettuata *ex ante* da quest'ultima, dei fonogrammi a ciascuna *collecting*. Infatti, il dato che emerge con chiarezza è che il sistema di rendicontazione scontava delle inefficienze che hanno determinato l'insorgere di numerosi conflitti di attribuzione. Ne consegue che lo stesso non era tale da assicurare il corretto adempimento dei doveri gravanti sull'utilizzatore a norma dell'articolo 23, comma 1, del Decreto.

h) **Nel merito del mancato rinnovo dell'accordo tra RAI e AFI:** con specifico riferimento a tale aspetto, formalmente estraneo all'oggetto del procedimento in essere, l'Autorità, nell'esercizio del generale potere di vigilanza sulle disposizioni del Decreto di cui è investita, non può non stigmatizzare tale stato di fatto ribadendo come nessuna utilizzazione economica di repertori tutelati dal diritto d'autore possa avvenire senza il consenso del titolare del diritto e senza che a questi sia corrisposto, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva, il compenso spettante per legge. In tale prospettiva, l'Autorità auspica quindi che le Parti addivengano quanto prima alla sottoscrizione del relativo accordo negoziando in buona fede in ossequio al dettato dell'art. 22 del Decreto.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 41, comma 2, del Decreto "[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli

obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell’attività.”;

RITENUTO, ad esito delle attività istruttorie, che la condotta posta in essere dalla RAI integri gli estremi della violazione dell’articolo 23, comma 1, del *Decreto*;

RITENUTA pertanto, per la violazione del disposto di cui all’art. 23 del Decreto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 (ventimila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00) ai sensi dell’art. 41 del Decreto;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale della sanzione pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata in quanto lo stesso ha pregiudicato una corretta ed efficiente intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore in violazione degli obblighi sanciti dal Decreto in tema di rendicontazione e ritardando così il pagamento del compenso spettante agli aventi diritto ai sensi del vigente quadro normativo come sopra riportato.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società a seguito della ricezione dell’atto di contestazione non risulta aver posto in essere un comportamento volto all’eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione come sopra documentato, né tantomeno di aver collaborato efficacemente con l’Autorità.

C. Personalità dell’agente

La società, per natura e funzioni svolte in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, deve essere dotata di un’organizzazione interna idonea a garantire lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Cionondimeno, nel caso di specie, rileva altresì la circostanza che, come sopra anticipato, la Società è già stata sanzionata dall’Autorità, per la medesima violazione, nell’anno 2023.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della sezione *Relazione e bilanci al 31 dicembre 2023* del sito internet della Società i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui, pur risultando il bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 2.495.812.084,00 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata con atto di contestazione N. 21/23/DSDI - PROC. 37-CA nella misura corrispondente ad euro 60.000,00 (sessantamila/00);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte della società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

ORDINA

alla medesima società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, di pagare la sanzione amministrativa di euro 60.000 (sessantamila) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT42H0100003245348010238000, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 180/24/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.180/24/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba